

# Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Maggio Agosto 2011 n. 2



## SOMMARIO

*Inaugurazione del Centro di cultura, formazione e attività forensi* II

*I vertici della Cassa Forense a Genova* III

*I sessant'anni di toga dell'Avvocato Antonio Griffi* V

*Comunicazioni agli iscritti* VI

*Novità in tema di mediazione: D.M. 145/2011* VII

## Centro di cultura, formazione e attività forensi inaugurato il 26 settembre

© Foto Leoni



Il giorno 26 settembre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Centro di Cultura Formazione e Attività Forensi di via XII Ottobre 3, piano II di cui gli avvocati genovesi si sono dotati per poter far fronte alle esigenze della formazione continua, della Scuola Forense e della loro quotidiana attività lavorativa.

Il centro è dotato di due sale, l'una con 250 posti e l'altra con 50, destinate ad ospitare eventi, la Scuola Forense, uffici di segreteria, una sala di lettura e lavoro, uffici per l'attività del Consiglio, servizi informatici e una sala avvocati ove sarà possibile incontrarsi, trascorrere eventuali momenti di pausa anche usufruendo di un servizio bar riservato.

I locali saranno dotati di copertura WiFi per la connessione libera ad Internet.

Hanno partecipato all'inaugurazione il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido Alpa, oltre alle Autorità Civili e Militari. Hanno preso la parola per un saluto ed un ricordo gli esponenti del mondogiuridico genovese: il Presidente del Consiglio Comunale G. Guerello, gli Avvocati G. Di Benedetto, On. L. Acquarone, On. A. Biondi, A. Di Rella, l'On. R. Cassinelli, il Presidente del Tribunale C. Viazzi, la Dott. Anna Canepa, il Dott. R. Morisani, il Giudice Emerito della Corte Costituzionale F. Contri, il Prof. P. Pisa e la Signora F. De Andrè.

Si tratta di un progetto ambizioso indispensabile per poter far fronte adeguatamente alle funzioni istituzionali e alle esigenze operative quotidiane. Il Centro dovrà altresì costituire uno strumento per sviluppare, nell'ambito di un rinnovato confronto con le altre istituzioni e la città tutta, quella cultura che ha sempre fatto e dovrà continuare a fare dell'Avvocatura un riferimento sicuro e indispensabile per la civile convivenza in uno Stato di diritto.



Il Presidente  
Avv. Stefano Savi

## I vertici della Cassa Forense a Genova

*Chi non prova a crearsi il futuro che desidera  
deve accontentarsi del futuro che gli capita*  
(Draper Kauffman)

Il 15 settembre nell'Aula Magna di Palazzo di Giustizia si è svolto il convegno organizzato da Cassa Forense, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Genova che, per la seconda volta, ha ospitato la Governance di Cassa Forense. Penso, infatti, sia importante per gli iscritti avere un contatto reale con le Istituzioni e, d'altra parte giova anche alle Istituzioni confrontarsi e misurarsi con gli stessi per avere direttamente "il polso della situazione".

In questa occasione, l'evento si è arricchito del servizio di *Front Office* svolto da personale di Cassa Forense con apposita postazione, dislocata all'ingresso dell'Aula, che ha fornito tutti i chiarimenti utili e necessari sulla posizione previdenziale degli interessati: è stato un contributo prezioso, molto apprezzato dai Colleghi che ne hanno potuto fruirne per tutta la mattinata e a prescindere dalla partecipazione al Convegno.

I lavori si sono aperti con i saluti, e il ringraziamento ai Relatori e all'organizzazione, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, avv. Stefano Savi.

Sono intervenuti nella veste di relatori il Presidente della Cassa Forense avv. Alberto Bagnoli, il vice Presidente Vicario avv. Nunzio Luciano, il Consigliere di Amministrazione avv. Santi Geraci, neo eletti a giugno scorso per il prossimo biennio al vertice politico dell'Ente.

Il vertice amministrativo della Cassa era autorevolmente rappresentato dal Vice Direttore Generale, dr. Michele Proietti che, forte di una trentennale esperienza in Cassa Forense è sicuramente la miglior fonte scientifica in materia di previdenza forense.

Ho fortemente voluto questo incontro prima della scadenza d'invio del Modello5/2011 (30 settembre) per chiarire alcune novità che ci siamo trovati di fronte nella compilazione dello stesso.

### 1° NOVITÀ

#### INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO

Quest'anno tutti sono stati obbligati ad inviare il Mod5 telematicamente. L'adeguamento all'utilizzo delle nuove tecnologie oltre che doveroso è necessario e vantaggioso, costituendo un risparmio di risorse umane ed economiche che, nel contempo, consente un'acquisizione certa e rapida dei dati reddituali.

### 2° NOVITÀ

#### INDIRIZZO PEC

L'indicazione dell'indirizzo PEC consente alla Cassa Forense di creare una banca dati da utilizzare solo ed esclusivamente per comunicazioni istituzionali, anche in luogo della posta ordinaria, con garanzie di maggior celerità e ovvi risparmi di costi.

Infatti, proprio in questi giorni sono stati inviati con questo sistema gli avvisi di scadenza (30 settembre) della contribuzione minima ordinaria del 2011 a coloro che risultavano non avere rispettato le scadenze delle rate indicate dai MaV.



*I vertici della Cassa con le Delegate A. Seganti e M. Bacci*

### 3° NOVITÀ

#### QUOTA MODULARE VOLONTARIA DELLA PENSIONE

In questi due anni 2010 e 2011 abbiamo ricevuto e pagato alle rispettive scadenze del 30 aprile 2010 e 30 aprile 2011, i MaV per il contributo minimo modulare (di € 160 e € 180, rispettivamente).

Con il Mod5/11 è stato possibile opzionare l'eventuale versamento della quota volontaria: opzione eventualmente rivedibile in diminuzione – sino al suo completo azzeramento – ma non in aumento.

Il sistema, infatti, durante la compilazione del Mod5/11 offriva la possibilità con il semplice spostamento di un cursore di determinare l'ulteriore percentuale tra l'1% e il 9% del reddito IRPEF dichiarato – nei limiti del tetto pensionabile – da versare spontaneamente entro e non oltre il 31 dicembre p.v. Capisco che il periodo di recessione e di crisi finanziaria non inducano facilmente ad effettuare versamenti ulteriori e spontanei ma il prodotto merita particolare attenzione sia sotto il profilo di vantaggio fiscale (in quanto contribuzione, come quella ordinaria, totalmente deducibile) sia perché, in realtà, è stato mutuato dai sistemi pubblici nord europei, decisamente più avanzati in materia di welfare, per dare maggiore adeguatezza alla prestazione finale.

È stato poi affrontato l'argomento del nuovo regolamento delle sanzioni per presentare le slides illustrative che mettono a raffronto il vecchio regime sanzionatorio e quello vigente a partire dal 1° gennaio 2011.

Le motivazioni che hanno indotto il Comitato alla modifica del regolamento possono così riassumersi:

- scarsa flessibilità del sistema vigente. Non c'erano strumenti per incentivare le regolarizzazioni spontanee o i pagamenti diretti alla Cassa "in oblazione";
- eccessivo rigore nella misura delle sanzioni, soprattutto per alcuni aspetti formali (assenza di redditi) o brevi ritardi (versamenti con minimi ritardi rispetto alle scadenze);
- assenza di un analogo regime sanzionatorio sui contributi minimi (importante soprattutto dopo la riforma, che ha riproporzionato i versamenti tra minimi e autoliquidazione);
- disallineamento della procedura di contestazione all'iscritto rispetto a quanto previsto dalla legge 689/81 in materia di sanzioni amministrative, soprattutto per quanto

riguarda la previsione di pagamenti ridotti, in oblazione, per le sanzioni connesse a omesso o ritardato invio del mod. 5;

- eccessiva mole di contenzioso amministrativo e giudiziario derivante dalla rigidità della normativa applicabile.

Di conseguenza, le modifiche più importanti apportate dal nuovo regolamento hanno riguardato:

- la riduzione dell'importo delle sanzioni in percentuale (sui mancati o ritardati versamenti) o in valore assoluto (sull'omesso o ritardato invio del mod. 5);
- l'aumento dei casi di tolleranza per i ritardi negli adempimenti (secondo anno di iscrizione all'Albo, per il ritardato invio del mod. 5; primi otto giorni per i versamenti tardivi, sanzioni minime per ritardi nell'invio del mod. 5 in caso di redditi a zero, ecc.);
- l'adeguamento delle procedure alla normativa generale in tema di sanzioni amministrative con previsione di un ampio contraddittorio con gli iscritti e di forme di pagamento ridotto in oblazione;
- l'introduzione di strumenti di flessibilità nel sistema quali accertamento per adesione (art. 13) e regolarizzazione spontanea (art. 14);
- la previsione di analoghe sanzioni anche per i contributi minimi equiparando i regimi previsti per tutti i contributi (minimi e autoliquidazione).

Il nuovo regolamento, ovviamente, è applicabile solo agli inadempimenti successivi al 1° gennaio 2011 salvo la possibilità di avvalersi degli artt. 13 e 14 (accertamento per adesione e regolarizzazione spontanea) anche per le sanzioni relative al periodo precedente, applicate secondo le previsioni del vecchio regolamento.

La riforma varata dal precedente Comitato dei Delegati ed entrata in vigore nel 2009 al fine di garantire stabilità finanziaria e adeguatezza delle prestazioni ha determinato la variazione dei presupposti temporali (di età anagrafica e di anzianità d'iscrizione) per l'accesso alle prestazioni previdenziali, tanto della pensione di vecchiaia, quanto di quella di anzianità.

L'età media alla quale l'avvocato si iscrive a Cassa Forense è però aumentata perché

- il corso di laurea magistrale si è allungato (da 4 a 5 anni)
- il periodo di pratica professionale si è allungato (da 1 a 2 anni)
- i tempi per conseguire l'abilitazione in esito al superamento dell'esame di stato, a seguito di farraginose procedure, si sono dilatati.

In generale il percorso formativo procrastina l'iscrizione dell'avvocato a Cassa forense, in media ai 30 anni (mentre prima avveniva intorno ai 24-25 anni).

Ciò significa che, mentre, in linea di massima, non sussistono difficoltà per raggiungere i nuovi parametri minimi per conseguire la pensione di vecchiaia a 70 anni di età (+ 35 di contribuzione) risulta di fatto matematicamente impossibile conseguire la c.d. pensione di vecchiaia anticipata (che si matura a 65 anni di età) senza rinunciare a percepire integralmente il trattamento pensionistico.

L'art. 2 del regolamento Prestazioni riconosce, infatti, la facoltà di anticipare il conseguimento della pensione a partire dal compimento del 65° anno di età ma, se l'iscritto non ha raggiunto il requisito dei 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, l'importo della quota base verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico richiesto.

Questa potrebbe essere una primaria motivazione per fare ricorso all'istituto del riscatto (art. 24 L. 141/92), attesi i dati medi degli iscritti testè citati.

Ulteriori e diverse potrebbero, invece, essere le motivazioni –



*Il Presidente della Cassa Forense Alberto Bagnoli in compagnia del Delegato Annamaria Seganti e del Presidente del Tribunale di Genova Claudio Viazzi*

tra le altre ricordo le recenti operazioni di accertamento dell'INPS – che potrebbero indurre alla scelta di effettuare un'iscrizione retroattiva al momento dell'iscrizione a Cassa Forense. Questi i temi più strettamente scientifici su cui si sono sviluppate le relazioni e il successivo dibattito per approdare alle conclusioni più squisitamente “politiche” del Presidente di Cassa Forense, avv. Alberto Bagnoli, sui problemi e le prospettive di Cassa Forense in esito alla manovra di stabilizzazione finanziaria DL 6 Luglio 2011 n. 98.

Dopo un estate di fibrillazioni su manovre finanziarie in continua evoluzione, ci siamo interrogati su quali siano le conseguenze di queste sia per i singoli (normativa antibadanti, finestre di accesso ai trattamenti, abolizioni di prestazioni di anzianità, indicizzazione delle prestazioni, efficacia dei riscatti, etc. etc), e quali anche le conseguenze per l'Ente (tassazione dei rendimenti, mercato finanziario decisamente negativo, etc. etc).

Il Presidente, avv. Alberto Bagnoli, dopo aver evidenziato l'inadeguatezza del metodo d'intervento del Governo, che utilizza un articolato di contenuto prettamente economico finanziario per introdurre misure tese a colpire le libere professioni (per tutte valga la disposizione che prevede la sospensione dall'Albo del professionista in caso di omessa fatturazione disposta dall'Agenzia delle Entrate), si è soffermato sull'art. 18, comma 11, della L. 111/2011 che impone anche alle Casse Privatizzate l'adeguamento – entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma – dei propri Regolamenti affinché sia previsto l'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti i pensionati che continuano a svolgere l'attività professionale.

Il nostro Regolamento già impone queste prescrizioni, ma fissa al 5% il contributo soggettivo dai medesimi dovuto per i redditi sino al tetto (oltre il quale, come per gli attivi, la contribuzione sulla parte eccedente è del 3%): la norma appena varata ci impone un'aliquota minima pari al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria (13%).

Ciò, ovviamente, determinerà solo un adeguamento.

Invece, le nuove procedure di controllo sugli Enti attribuite a COVIP oltre che inutili – attualmente oltre alla Conte dei Conti, Cassa Forense è soggetta sia al controllo dei Sindaci (di cui due di nomina ministeriale), sia al controllo dei Ministeri Vigilanti (MEF, Welfare e Giustizia), sia a quello delle società di revisioni – sembrerebbero più insidiose perché il potere attribuito a tale organo, di estrazione politico-sindacale, appare viepiù come il segnale di un disegno volto a colpire l'autonomia degli Enti.

**Avv. Annamaria Seganti**

Delegato Nazionale alla Cassa Forense  
per il Distretto di Corte d'Appello di Genova

## *Sessant'anni di toga del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari Antonio Griffi*



Il 28 luglio scorso i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini del Distretto della Corte di Appello di Genova si sono riuniti a Chiavari per festeggiare i sessanta anni di toga del Presidente del locale Ordine, l'Avvocato Antonio Griffi. Per l'occasione il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa ha trasmesso a nome personale e di tutto il CNF la lettera che riportiamo di seguito che riassume le doti umane e professionali dell'Avvocato Griffi. Il Presidente Antonio Griffi è nato ad Andria (nel 1922) ma è chiavarese di adozione. Ha svolto la professione di avvocato con passione sempre a Chiavari, dove il Foro lo ha eletto Presidente del Consiglio dell'Ordine a partire dal 1994. Nel 2008/2009 è stato Presidente dell'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Liguria. La personalità di spicco ha portato l'Avvocato Griffi ad esprimere il proprio impegno civile anche in altri settori, del tutto diversi dalla professione: per molti anni è stato apprezzato Assessore alle Finanze del Comune di Chiavari, Presidente della Lega Italiana Calcio negli anni 1976/1977, componente della Corte Federale della F.I.G.C. ed attualmente è Presidente della Commissione Disciplinare della Lega Calcio. L'Avvocatura italiana e ligure è onorata e lieta di festeggiare un grande Avvocato ed un autorevole Presidente dell'Ordine.



**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
Il Presidente

Roma, 16 luglio 2011

Illustre e caro Presidente,

in occasione della cerimonia per il conferimento delle toghe d'oro, nel corso della quale sarà festeggiato il 60° anniversario del Tuo ingresso nell'Avvocatura, desidero esprimerTi, a nome dell'intero Consiglio nazionale, e mio personale, il più vivo ringraziamento per l'attività che hai svolto e che ancora svolgerai, la gratitudine per aver incarnato il modello di avvocato probus, competente, garante dei valori della professione e per aver unito a questi meriti non comuni anche il sacrificio comportato dall'assunzione del gravoso incarico di consigliere e presidente dell'Ordine forense. Non potendo essere presente – se non in spirito – alla cerimonia, Ti faccio pervenire, tramite il Presidente Stefano Savi, il segno tangibile della riconoscenza del Consiglio nazionale, espresso nel sigillo consegnato alle auguste personalità e alle Autorità.

In attesa di esprimerTi di persona i più vivi rallegramenti, Ti invio un saluto cordiale e una forte stretta di mano

  
Guido Alpa

## L'Ordine per gli iscritti Comunicazioni dal Consiglio



Cari Colleghi, sono di prossima attuazione alcune importanti novità volte a perseguire obiettivi di efficienza e a migliorare le condizioni della nostra quotidiana attività.

### COMUNICAZIONI UFFICIALI DELL'ORDINE AGLI ISCRITTI

A partire dal 1° ottobre 2011 le comunicazioni ufficiali agli Avvocati iscritti all'Albo non sarà più utilizzata la posta tradizionale ma la posta elettronica a mezzo di casella certificata (P.E.C.) la cui adozione ai sensi delle norme L. 2/2009 e della L. 06/08/2008, n. 133 è obbligatoria. Il Consiglio ha messo a disposizione di tutti gli iscritti la possibilità di utilizzare detto strumento senza ulteriori costi rispetto alla tassa annuale di iscrizione. Coloro che ancora non hanno attivato la PEC, incuranti delle possibili sanzioni previste dalla legge, continueranno a ricevere le comunicazioni a mezzo posta con oneri a loro carico.

### INFORMAZIONE SULLA NORMATIVA COMUNITARIA

Considerata la crescente importanza della normativa comunitaria, il Consiglio pubblicherà sul proprio sito web le novità in materia con la possibilità di accedere ai documenti originali grazie alla collaborazione della Collega Avv. Francesca Balzani, eurodeputato.

### ATTIVAZIONE INFORMATICO-POINT

Al fine di agevolare ed incentivare l'uso dei servizi telematici e la conoscenza degli strumenti informatici a disposizione è attivato presso la Segreteria dell'Ordine un servizio informativo in grado di fornire le necessarie delucidazioni. Il servizio funziona con le seguenti modalità:

- info che prevede una risposta in tempi brevi: telefonicamente (010 566432) la lun-ven ore 9 - 13.

- info che prevede un approfondimento e un test con strumenti: appuntamento presso l'Informatic-Point.

### CASSA FORENSE

In collaborazione con la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e la delegata Avv. Annamaria Seganti, si terrà un evento formativo sulle tematiche previdenziali a Genova il giorno 15 settembre 2011. Rilevate le importanti novità in relazione al Mod. 5/2011 (scadenza 30 settembre), in concomitanza all'evento sarà installata una postazione dedicata ai Colleghi genovesi del Front Office di Cassa Forense.

### ALBO

Per agevolare i rapporti tra colleghi, la cui reciproca individuazione è resa tal volta difficoltosa a causa del numero, nell'Albo in formato elettronico, aggiornato periodicamente, accessibile dal sito dell'Ordine (<http://www.ordineavvocatigenova.it/albo/albo.php>) saranno inserite le fotografie dei colleghi che esprimeranno il loro consenso (link consenso pubblicazione foto). A tal fine seguirà comunicazione via posta elettronica e con avviso sul sito.

### PRATICANTI

Considerate le difficoltà connesse al periodo di praticantato ed allo scopo di stabilire con i giovani un utile rapporto di identificazione a partire dal 01/10/2011 i Consiglieri Andrea Corrado, Carlotta Farina, Antonio Rubino, Alessandro Barca e Paolo Costa saranno a disposizione dei praticanti con modalità che saranno pubblicate nel prossimo settembre.

### NUOVI LOCALI

Come già ampiamente comunicato sono in avanzata fase di allestimento i locali di via XII Ottobre 3 che, affiancandosi a quelli ad oggi in uso, ospiteranno aule per la formazione, la Scuola Forense e per eventi di natura giuridica, uffici e relativi servizi e uno spazio nel quale gli iscritti potranno comodamente trascorrere tempi di attesa, incontrarsi o continuare a lavorare usufruendo altresì di un servizio bar a prezzi convenzionati. I locali saranno dotati di una WI-FI Area per la libera navigazione in Internet. Nelle ore pomeridiane lo sportello di segreteria funzionerà esclusivamente presso questa nuova sede.

### E-LEARNING

Considerato il successo del sistema formativo a mezzo E-LEARNING e le numerose richieste pervenute, lo stesso è stato aperto a tutti i colleghi italiani. A differenza degli iscritti al nostro albo che continueranno a beneficiarne gratuitamente, essendo il relativo costo ricompreso nella quota, gli iscritti ad altri Fori potranno accedere corrispondendo un rimborso spese pari ad € 80 per anno solare.

Il Presidente  
Avv. Stefano Savi

## Le modifiche apportate alla mediazione dal D.M. 145/2011



Importanti novità sono intervenute, negli ultimi mesi, sulla pur nuova materia della mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo 28/2010.

Le modifiche possono ricondursi essenzialmente a tre filoni:

- 1) potenziamento dei controlli: v. art. 1, d.m. 145/11
- 2) qualificazione dei mediatori: v. artt. 2 e 3 d.m. 145/11
- 3) costi della mediazione: v. art. 3 e 5 d.m. 145/11 e 2, comma 35 *sexies* della L. 14 settembre 2011, n. 148.

1) Con riferimento al primo aspetto, il d.m. 145/11 di modifica del d.m. 180 ha previsto la possibilità, per il Direttore generale della giustizia civile, di avvalersi dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 3 e dall'art. 17 del d.m. 180. Il coinvolgimento degli ispettori del ministero nelle attività di vigilanza già previste dal d.m. 180 risponde, con tutta evidenza, alla necessità di migliorare e rafforzare il sistema dei controlli sugli ormai numerosissimi enti di mediazione e di formazione iscritti nei Registri ministeriali. La modifica si ricollega peraltro anche alla precedente circolare del Ministero 13.6.11 che, nel ribadire il principio del silenzio assenso con riferimento alle richieste formulate dagli organismi iscritti (prima fra tutte quella di accreditamento di nuovi mediatori) ha altresì riaffermato il potere di controllo che il ministero può e deve esercitare sugli organismi stessi, anche dopo il maturare del termine di cui alla l. 241/90.

2) Le modifiche che hanno inciso sulla qualificazione dei mediatori parrebbero invece rappresentare una prima parziale risposta alle critiche sollevate – specie dagli organismi di rappresentazione forense – rispetto alle scelte compiute dal Ministero, in sede di individuazione dei criteri di accesso alla funzione di mediatore. Come noto la questione relativa alla “*qualificazione e competenza del mediatore*” è una di quelle sulle quali verte anche la censura di incostituzionalità già sollevata dal TAR Lazio con l'ordinanza del 12 aprile 2011 (ed oggetto anche di ulteriori rimissioni da parte dei giudici di merito: v da ultimo G.d.P. Parma 1 agosto 2011; v. anche, Trib. Palermo, sez. Bagheria 16 agosto 2011 che ha invece rimesso la questione alla Corte di Giustizia) essendo la Corte chiamata a valutare – tra le altre – la legittimità costituzionale (ex art. 76 e 24 Cost.) delle disposizioni contenute nel d.m. 180, nella parte in cui consentono a tutti coloro che siano in possesso di una laurea triennale di svolgere l'attività di mediazione, previo superamento del corso di formazione di 50 ore, trascurando così di valorizzare i requisiti di professionalità e competenza che erano invece richiesti dalle fonti europee (direttiva 52/08) e nazionali (art. 60 l. 69/09). In attesa della pronuncia della Corte sul punto, il Ministero è dunque intervenuto, per correggere, almeno in parte il tiro, sia con riferimento alla professionalità che alle competenze del mediatore: ai mediatori

viene infatti richiesto un tirocinio aggiuntivo da svolgere nella forma del tirocinio assistito ad almeno 20 procedure (presso gli organismi che sono tenuti a consentirlo gratuitamente) nel corso del biennio, al fine di sviluppare la competenza a mediare; mentre agli organismi viene imposto di prevedere nei loro regolamenti “criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza *professionale* del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”

3) Evidentemente tesa a prevenire possibili dichiarazioni di incostituzionalità appare, d'altro canto, anche l'altra e più rilevante modifica apportata dal d.m. 145 il quale, modificando l'art. 16 del d.m., ha sostanzialmente abbattuto i costi della cosiddetta mediazione contumaciale; si prevede infatti che, in caso di mancata partecipazione delle parti convenute in mediazione, l'istante – che – ai sensi di quanto ora prevede il pure modificato art. 7, comma 5, lett. d), dovrà comunque partecipare all'incontro di mediazione per poter ottenere il verbale di mancata partecipazione sottoscritto dal mediatore (il d.m. 145/11 recependo quanto già affermato nella circolare ministeriale del 4 aprile 11 chiarisce infatti che “*nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo*”); – sarà però tenuto a versare un'indennità “*minima*” (e non più solo ridotta di un terzo) pari a 40 € per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni. La rilevanza pratica di questa modifica è evidente ove si consideri che, ad oggi, sono moltissime le mediazioni che si sono chiuse in questo modo, per diserzione della parte chiamata.

4) Proprio su questo aspetto però nel giro di pochi giorni è intervenuta l'ultima ed importantissima modifica della disciplina della mediazione. In questo caso, la fonte è la manovra estiva, all'interno della quale è stata inserita la modifica dell'art. 8 del d. lgs. 28/2010. Dispone infatti l'art. 2, comma 35 *sexies* della L. 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che “*All'articolo 8, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”*”.

Questa nuova “multa” si aggiunge così alla previsione già contenuta nel comma 5 dell'art. cit., che, inizialmente, si limitava invece a prevedere la possibilità per il giudice di tener conto di tale comportamento omissivo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.: con un probabile incremento dell'effetto deterrente nei confronti di chi, chiamato in mediazione, dovrà valutare se aderire o meno al procedimento. Gli equilibri complessivi risultano dunque significativa-

mente alterati per effetto del combinato disposto dei due interventi estivi: la posizione della parte istante, più svantaggiata nella formulazione originale, risulta, in prima battuta, agevolata alla luce del nuovo art. 16, tutte le volte in cui la mediazione non potrà svolgersi, per mancata partecipazione dell'altra parte; quest'ultima, tuttavia, alla quale nella formulazione iniziale poteva forse "convenire" una posizione di inerzia, si troverà di fronte una nuova minaccia che – raffrontata coi costi della mediazione – la indurrà con ogni probabilità a partecipare all'incontro: con la conseguenza che, avendo le parti entrambe aderito al procedimento, ciascuna di esse dovrà sostenere i costi della mediazione non nella misura minima ma nella misura semi piena prevista dall'anch'esso modificato comma 4, lett. d) dell'art. 16, del d.m. 180 (ossia ridotta di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti) salvi eventuali incrementi (di un quarto) solo in caso di accordo.

Sul fronte della tariffe, e per completezza, vanno poi segnalate anche le ulteriori modifiche introdotte dal d.m. 145 con riferimento a fattispecie problematiche emerse nel vigore della disciplina originaria: viene così chiarito che qualora il valore della controversia sia indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo – come già doveva fare – potrà decidere il valore di riferimento, precisandosi tuttavia che tale valore non potrà superare gli euro 250.000. Rispetto a questa stima iniziale, però, si prevede ora che "se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento".

Altro tasto dolente sul quale il Ministero è intervenuto è quello dei tempi di pagamento, anche al fine di tutelare il diritto degli organismi a percepire quanto dovuto dalle parti: questi – come già in precedenza – potranno prevedere nei loro regolamenti "che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo"; tuttavia, per salvaguardare il diritto delle parti si precisa che "In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione".

Da ultimo ma non per questo meno rilevante, l'inserimento al comma 13 dell'art. 16 del d.m. 180 di un nuovo comma, in forza del quale "Gli importi minimi delle indennità per ciascuna scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili"; la previsione potrebbe in effetti scatenare una vera e propria corsa al ribasso da parte degli organismi, occorrendo tuttavia meditare attentamente sulla sostenibilità di iniziative comunque onerose dal punto di vista organizzativo logistico e professionale.

**Avv. Francesca Cuomo Ulloa**  
**Avv. Alessandro Barca**

**NotiziariO**

**del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova**

N. 2 Maggio-Agosto 2011

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

**Editore:**

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

**Direttore responsabile:**

Fabrizio De Ferrari

**Redazione e Amministrazione:**

c/o Tribunale di Genova - Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

**Comitato di Redazione**

Coordinatore: **Alessandro Barca**

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba, Simonetta Cocconi,

Matteo Caniglia Cogliolo, Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

*Note a margine di un convegno*

Nell'elegante cornice del Residence Loano 2 Village, organizzato dall'Associazione Avvocati Inail, dalla Scuola superiore dell'Avvocatura e dall'ordine degli Avvocati di Savona, si è tenuto, il 25 febbraio u.s., un seminario sul tema "Gli infortuni in itinere: tutela previdenziale e risarcimento del danno". Tre le relazioni, affidate, rispettivamente, a Guglielmo Corsalini, avvocato dell'Inail nonché Professore a contratto presso l'Università di Macerata, cui si deve l'unica monografia sinora disponibile, appunto, sull'infortunio in itinere, giunta alla seconda edizione (Ipsoa, 2009), ad Aldo De Matteis, Presidente on. della Corte di cassazione, e autore del volume "Infortuni sul lavoro e malattie professionali", anch'esso alla seconda edizione (Milano, Giuffrè, 2011), che è stata presentata proprio in tale occasione, e a Sergio Riva, dell'Avvocatura dell'Inail di Savona, il quale ha offerto un'am-

pia analisi critica della giurisprudenza locale. Esse hanno occupato un intero pomeriggio, e sono state seguite con attenzione da un folto uditorio (poco meno di 500 iscritti), di cui facevano parte anche numerosi avvocati del libero foro. Riassumerle in breve spazio significherebbe mutilarle di troppe loro parti. C'è solo da augurarsi che ne venga quanto prima reso disponibile on line il testo integrale. Felice, senza dubbio, la scelta dell'argomento. L'infortunio "sulle vie del lavoro", infatti, continua a far discutere, malgrado gli ampi dibattiti di cui è già stato al centro. Sarà pertanto cura di questa Rivista seguirne gli ulteriori sviluppi. Intanto, qualche ulteriore rilievo si può trovare in Fontana, *Chiose a margine di un Convegno*, in "Riv.inf. mal. prof.", 2011, I, pp. 29- 42.

**Prof. Antonio Fontana**